

ATTO COSTITUTIVO dell' ASSOCIAZIONE SPORTIVA di BASE S(BAS)

A..... [.....] in via..... n°..... si sono riuniti il giorno..... per costituire un'associazione sportiva di base (BAS) e di promozione sociale senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

- nato a..... il..... e residente in via..... n°..... C.F.....
..... nato a..... il..... e residente in via..... n°..... C.F.....
..... nato a..... il..... e residente in via..... n°..... C.F.....

I Presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig./ra..... il quale a sua volta nomina come segretario il Sig./ra.....
Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.
Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Il Presidente dà inoltre lettura dello statuto del MSP Italia (movimento sportivo popolare Italia) e propone che l'associazione, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione a MSP Italia adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.
I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata..... con sede a.....
In via..... n°..... e nominano i seguenti Signori/e a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che durerà in carica solo per il primo anno se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

- PRESIDENTE.....
VICE PRESIDENTE.....
SEGRETARIO.....

Statuto dell'Associazione Sportiva di Base (BAS)

Costituzione e scopi

Art. 1 E' costituita con sede a..... in via..... un'associazione sportiva di base (BAS) e di promozione sociale disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ. che assume la denominazione di.....
L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce al MSP Italia - Movimento Sportivo Popolare Italia - Ente di promozione Sportiva (riconosciuto dal CONI, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 10.03.1989 n.559/c, 5876/1000 A.(94), accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art. 2 L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro.
Art. 3 L'Associazione si applica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.
L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:
a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione delle attività di..... nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e culturale, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
c) gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività;
d) gestire un eventuale spazio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
e) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soci suoi prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.
Art. 4 Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e europei di ambo i sessi fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 5 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.
L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art.6 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con la finalità statutaria e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Proibitori del

circolo, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Art. 12 Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1°..... al 31..... e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere eccanto all'attività istituzionale.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Organi dell'Associazione
Art. 13 Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente,
Assemblea
Art. 14 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 20 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.
Art. 15 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
Art. 16 L'assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne sia richiesta richiesta i due proibitori nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo proibitor.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Art. 18 Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci e il voto favorevole del 3/5 dei presenti. In qualunque caso è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per scrutinio segreto o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Rendiconto economico e finanziario
Art. 12 Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1°..... al 31..... e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere eccanto all'attività istituzionale.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Organi dell'Associazione
Art. 13 Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente,
Assemblea
Art. 14 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 20 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.
Art. 15 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
Art. 16 L'assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne sia richiesta richiesta i due proibitori nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo proibitor.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Art. 18 Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci e il voto favorevole del 3/5 dei presenti. In qualunque caso è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per scrutinio segreto o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo
Art. 21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Art. 22 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b) quando il totale dei suoi componenti si ridotta a meno di tre.
Art. 24 Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto alla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 25 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 26 La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 18.
Art. 27 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.
Disposizioni Finali
Art. 28 Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre proibitori da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due proibitori saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controversante; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'oppo convocata su richiesta dei due proibitori nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I proibitori decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, il loro loto sarà inappellabile.
Art. 29 Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.